

COMUNE di BARRALI



REGOLAMENTO PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 13.03.2013

SOMMARIO

Art. 1 Finalità

Art. 2 Informazione sull'esistenza di strumenti di ripresa

Art. 3 Gestione delle sedute consiliari e tutela dati dei dati sensibili

Art. 4 Limiti di trasmissione e commercializzazione

Art. 5 Modalità di riprese

Art. 6 - Attività di comunicazione e diffusione

Art. 7 - Trattamento dei dati e rispetto della normativa della privacy

Art. 8 Norma di rinvio

Art. 9 Entrata in vigore

Art. 1 - Finalità

1. Il Comune di Barrali, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, attribuisce alla diffusione su internet tramite pagina *web* o su rete televisiva, delle sedute del Consiglio Comunale, la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.
2. Il presente Regolamento disciplina l'attività di ripresa audio e/o video delle sedute consiliari ammessa attraverso le riprese effettuate direttamente dal Comune;
3. Le norme del presente Regolamento rispettano le altre disposizioni di legge relative alla tutela del diritto alla riservatezza, e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa in conformità a quanto stabilito dalle leggi in materia, dallo Statuto e dai relativi Regolamenti comunali, attuano il principio di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 2 - Informazione sull'esistenza di strumenti di ripresa

1. Il Sindaco ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti della seduta consiliare circa l'esistenza di videocamere con registrazione anche audio, e la successiva trasmissione e riproduzione, ferma restando la presenza, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, di specifici cartelli di informativa di cui al successivo art. 6.

Art. 3 – Gestione delle sedute consiliari e tutela dei dati sensibili

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come sensibili e giudiziari, il Sindaco richiama i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni.
2. Il Sindaco, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare, motivandone la decisione.

Art. 4 – Limiti di trasmissione e commercializzazione

1. La diffusione parziale delle riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca deve essere rispettosa del principio di completezza informativa e di trasparenza.
2. E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.

Art. 5 – Modalità di ripresa

1. Il punto da cui svolgere le riprese viene indicato dal Sindaco e dovrà garantire un adeguato espletamento delle registrazioni senza ostacolare i lavori del Consiglio e l'ascolto del pubblico.

Art. 6 – Attività di comunicazione e diffusione

1. Il Comune di Barrali effettua la ripresa integrale e la successiva documentazione diffusa su internet delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, informando adeguatamente tutti i presenti della presenza delle telecamere e della successiva diffusione delle immagini, anche attraverso affissione di avvisi chiari e sintetici agli accessi di ingresso alla sala consiliare e nella sala stessa.

2. Le riprese saranno diffuse entro 10 giorni lavorativi successivi alla seduta consiliare e vi permangono per minimo 6 mesi senza obblighi di archiviazione.

Nel caso in cui, a giudizio del Sindaco, la diffusione integrale della ripresa, per espressioni, comportamenti, riferimenti o altro, possa arrecare un qualche pregiudizio, violare o ledere i diritti dei presenti o di terzi, si procederà a "tagli" da apportare all'audio e/o alle immagini provvedendo a darne preventiva comunicazione ai capo gruppi.

3. Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei relatori e dei componenti del Consiglio Comunale proponenti sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

4. Fermo restando l'esercizio del diritto di accesso ai verbali delle sedute consiliari, lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle videoregistrazioni, in quanto non costituenti documento amministrativo ufficiale.

5. I Consiglieri hanno il diritto di prendere visione presso il Comune della registrazione integrale delle sedute.

6. I Consiglieri Comunali possono richiedere la non diffusione della registrazione, previa istanza scritta idoneamente motivata, da presentare al Sindaco entro le successive 24 ore dalla seduta. Il Sindaco, quale Responsabile del trattamento dei dati privacy, esamina l'istanza e decide se accoglierla o meno. Nel caso di accoglimento dell'istanza, la richiesta del Consigliere sarà resa pubblica, omettendone la motivazione, a meno che il richiedente non chieda espressamente che sia resa nota anche la motivazione.

Art. 7 – Trattamento dei dati e rispetto della normativa privacy

1. Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale per cui il pubblico non venga inquadrato, limitandosi a inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale.

2. Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune di Barrali è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune. Il Responsabile del trattamento è il Sindaco.

3. E', altresì, incaricato del trattamento delle riprese eseguite, il responsabile dell'ufficio tecnico.

4. Il gestore privato cui è, eventualmente, affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento del sito *internet* del Comune è ugualmente individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese di cui ai commi precedenti.

5. Il Sindaco può autorizzare la diffusione audio dei dibattiti delle sedute in diretta, previa informazione ai Consiglieri e a tutti coloro che intervengono alla seduta, affinché ciascuno adotti le opportune cautele con riferimento alla protezione dei dati sensibili e giudiziari, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità.

Art. 8 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali D. Lgs. 196/2003, per la parte ad esso attinente.

Art. 9 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento e le sue eventuali successive modifiche entrano in vigore, decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio on-line.